



COMUNICATO STAMPA n. 103/26

Lussemburgo, 14 luglio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-474/24 | NADA Austria e.a.

La pubblicazione online del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping può essere compatibile con il diritto dell'Unione

Tuttavia, deve essere possibile bilanciare gli interessi in gioco prima della pubblicazione

La Corte di giustizia precisa che, in linea di principio, gli Stati membri possono prevedere una pubblicazione su Internet del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping, della durata della squalifica loro irrogata e dei motivi di quest'ultima. Tuttavia, tale normativa deve rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. Ne consegue, in particolare, che l'ente incaricato della pubblicazione deve poter effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco prima della pubblicazione. Inoltre, la pubblicazione deve rispettare il principio di proporzionalità, segnatamente per quanto riguarda la sua durata. Peraltro, l'atleta interessato deve poter presentare un reclamo preventivo all'autorità per la protezione dei dati competente qualora vi siano indizi concreti che una pubblicazione che lo riguarda è imminente o avverrà in un prossimo futuro.

La Commissione giuridica antidoping austriaca (ÖADR) e la Commissione indipendente di arbitrato austriaca (USK) ¹ hanno squalificato quattro atleti dalle competizioni nazionali e internazionali per un periodo determinato o a vita, per violazione delle norme antidoping.

In forza della normativa austriaca, dette squalifiche sono pubblicate ² sul sito Internet dell'Agenzia austriaca antidoping (NADA Austria). Tale pubblicazione comprende il nome e il cognome dell'atleta interessato, la disciplina sportiva praticata, la violazione delle norme antidoping commessa, la sanzione inflitta nonché l'inizio e la fine di quest'ultima. L'ÖADR pubblica, a sua volta, sul proprio sito Internet, tali dati nonché il nome della sostanza vietata eventualmente in questione.

I quattro atleti contestano ³ dinanzi al Tribunale amministrativo federale austriaco il fatto che i loro nomi e gli sport interessati siano pubblicati sui siti Internet di cui trattasi. Essi ritengono, in particolare, che le informazioni pubblicate rientrino nella nozione di «dati relativi alla salute», il cui trattamento è in linea di principio vietato, nonché di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, il cui trattamento può essere effettuato, in linea di principio, solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Inoltre, essi sostengono che il regime indiscriminato di pubblicazione previsto in Austria è incompatibile con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ⁴. Il Tribunale amministrativo federale ha interrogato ⁵ la Corte di giustizia al riguardo.

La Corte risponde anzitutto che le informazioni pubblicate **non rientrano, in linea di principio, nella nozione di «dati relativi alla salute», salvo il caso in cui il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato oggetto di detta violazione sia menzionato nella pubblicazione e tale menzione, unitamente ad altre informazioni** relative alla persona interessata, **sia tale da rivelare**, anche indirettamente, mediante un'operazione intellettuale di raffronto o deduzione, **informazioni sullo stato di salute fisica o mentale passato, presente o futuro di tale persona**.

La Corte risponde poi che i dati personali relativi alle violazioni previste da una normativa nazionale antidoping e alle sanzioni inflitte per siffatte violazioni **non costituiscono dati personali relativi alle condanne penali e ai reati**. Infatti, tali violazioni e sanzioni riguardano solo un gruppo particolare di persone, vale a dire gli atleti, alla stregua delle sanzioni disciplinari aventi lo scopo di garantire il rispetto, da parte dei membri di un gruppo, di norme di comportamento proprie

di quest'ultimo.

Infine, la Corte risponde che **il RGPD⁶, in linea di principio, non osta a una pubblicazione su Internet del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping, della durata della squalifica loro irrogata e dei motivi di quest'ultima.**

La lotta contro il doping, il cui scopo è quello di preservare lo svolgimento leale, integro e obiettivo della competizione sportiva, di garantire pari opportunità tra gli atleti, di tutelare la loro salute nonché di far rispettare i valori etici nello sport, **costituisce un obiettivo di interesse generale.**

La **pubblicazione delle violazioni** delle norme antidoping **è idonea a contribuire** al conseguimento di tale obiettivo, contribuendo **alla dissuasione, alla prevenzione e all'efficacia delle sanzioni.**

Per di più, la pubblicazione al di fuori di una cerchia ristretta di persone non sembra eccedere quanto necessario per realizzare detto obiettivo e, in particolare, per informare le persone sulle quali la sanzione grava indirettamente, incidendo anche sui loro interessi, quali i datori di lavoro e gli sponsor, attuali o potenziali, dell'atleta professionista sanzionato.

Tuttavia, l'ente incaricato della pubblicazione deve poter procedere, **prima della pubblicazione**, a un **bilanciamento individuale degli interessi in gioco** per garantire che detta pubblicazione sia effettuata in modo conforme al RGPD e, in particolare, al principio di proporzionalità⁷.

Inoltre, un atleta interessato deve poter presentare un **reclamo preventivo** alla competente autorità per la protezione dei dati qualora vi siano indizi concreti che la pubblicazione che lo riguarda è imminente o avverrà in un prossimo futuro.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ L'USK è competente a riesaminare le decisioni dell'ÖADR.

² Sono previste eccezioni per gli atleti dilettanti, le persone particolarmente vulnerabili e gli «informatori».

³ Dopo che le loro domande trasmesse alla NADA Austria e all'ÖADR, nonché i loro reclami successivamente presentati all'autorità austriaca per la protezione dei dati sono rimasti infruttuosi. Quest'ultima ha respinto i reclami di tre dei quattro atleti in quanto infondati. Essa ha respinto il reclamo del quarto atleta per mancanza di interesse ad agire, in quanto i suoi dati non erano ancora stati pubblicati.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2016/679 del](#) Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁵ Dopo che la Corte di giustizia aveva respinto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'USK in quanto irricevibile (v. sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., [C-115/22](#), nonché il comunicato stampa [n. 80/24](#)).

⁶ Quest'ultimo è effettivamente applicabile alla pubblicazione di cui trattasi. In particolare, essa non rientra nell'eccezione che si applica alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

⁷ La Corte sottolinea, tra l'altro, che una responsabilità particolare grava sugli atleti di alto livello e che godono di una certa notorietà. Per contro, una

pubblicazione nominativa su Internet delle informazioni di cui trattasi per una durata che ecceda il periodo di applicazione delle sanzioni non sarebbe proporzionata, tenuto conto della gravità dell'ingerenza che una siffatta pubblicazione comporta nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.